

**Art. 20 - Zone di rispetto cimiteriale**

Il PGT individua le zone di rispetto dei cimiteri soggette, salvo quanto di seguito precisato, ad inedificabilità assoluta, anche in sottosuolo. Esse non sono computabili ai fini edificatori, salvo che per la destinazione agricola (zona in a. dell'art.36).

Le zone di rispetto cimiteriale sono destinate esclusivamente alle costruzioni cimiteriali. In esse sono anche ammessi parcheggi pubblici, percorsi pedonali e ciclabili, verde pubblico senza edificazione di strutture e l'attraversamento con gli impianti tecnologici o con limitati tronchi stradali quando siano indispensabili per accedere ai fondi retrostanti.

Per le aree sottoposte a vincolo cimiteriale, per l'estensione individuata nella tavola di azionamento del Piano delle Regole valgono le limitazioni stabilite dall'art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/7/34 n° 1265 e della legge 17/10/57 n° 893.

Ai sensi dell'art.338 del testo unico delle leggi sanitarie, all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.